

Rideterminazione tassi di interesse mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Nota informativa.

Con Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 12 del 29 gennaio 2020 sono stati modificati, a decorrere dal 1 febbraio 2020, i tassi fissi di interesse applicabili ai mutui ipotecari concessi agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con le modalità di seguito declinate:

1. per le domande di mutuo o di surroga afferenti una delle seguenti finalità:

- acquisto di un'unità abitativa di nuova costruzione da impresa costruttrice o da persona giuridica; acquisto di un'unità abitativa da privato non esercente attività imprenditoriale, anche con estinzione del mutuo contratto da quest'ultimo con banche o istituti di credito; acquisto di un'unità abitativa da Enti pubblici; acquisto di un'unità abitativa tramite asta pubblica per immobili provenienti da enti pubblici; assegnazione da società cooperative in proprietà divisa, costruzione in proprio, completamento e/o ampliamento su terreno di proprietà;
- esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione;
- acquisto di un box auto/posto auto di nuova costruzione da impresa costruttrice o da persona giuridica; acquisto di un box/posto auto da privato non esercente attività imprenditoriale, anche con estinzione del mutuo contratto da quest'ultimo con banche o istituti di credito; acquisto di un box/posto auto da Enti pubblici; acquisto di un box/posto auto tramite asta pubblica per immobili provenienti da enti pubblici; assegnazione da società cooperative in proprietà divisa, costruzione in proprio di un box auto/posto auto, da utilizzare come pertinenza dell'alloggio di proprietà dell'iscritto, ovvero dell'iscritto e del coniuge non iscritto in comproprietà;

Durata (fino a)	TAN in funzione della percentuale di intervento (LTV Loan To Value)		
	<= 50%	>50% - 80%	> 80%
10 anni	0,42%	0,60%	1,00%
15 anni	0,66%	0,84%	1,35%
20 anni	0,79%	0,97%	1,52%
25 anni	1,10%	1,16%	1,78%
30 anni	1,10%	1,16%	1,78%

Per gli iscritti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto 65 anni, dovranno essere applicati i tassi di cui alla presente tabella per una durata non superiore a 15 anni.

2. per le domande di mutuo o di surroga afferenti all'iscrizione e frequenza in Italia o all'estero, dell'iscritto o di un componente del nucleo familiare, a corsi universitari, a *corsi post laurea e Master*, a Conservatori di musica e Accademie di belle arti, Istituti di formazione professionale, che rilascino titoli legalmente riconosciuti:

Durata (fino a)	TAN in funzione della percentuale di intervento (LTV Loan To Value)	
	<= 50%	>50%
10 anni	0,70%	1,10%
15 anni	0,80%	1,20%

La predetta Determinazione ha altresì confermato l'applicazione dei tassi di interesse variabili con riferimento al tasso variabile pari all'Euribor a 3 mesi, calcolato su 365 giorni, maggiorato di 200 punti base, rilevato al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre o, in caso di coincidenza dei suddetti termini con giornata festiva, al primo giorno non festivo successivo utile alla rilevazione in parola, ed applicato sul debito residuo a tale data, come da determinazione Presidenziale n. 157 del 12 dicembre 2018.

Le modifiche apportate trovano applicazione per tutti i mutui erogati dall'INPS dal 1 febbraio 2020, per le surroghe e per le domande di rinegoziazione ex art. 20, così come modificato dalla determinazione 11 del 29 gennaio 2020, del vigente Regolamento per l'erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, presentate a far data dal 1 febbraio 2020.

Il testo delle Determinazioni n. 11 e 12 del 29 gennaio 2020 sarà integralmente pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it nella sezione "Amministrazione trasparente".